

D.9.2.39 pr.

Quinto Mucio

39. *POMPONIUS libro septimo decimo ad Quintum Mucium.* Quintus Mucius scribit: equa cum in alieno pasceretur, in cogendo quod praegnans erat eiecit: quaerebatur, dominus eius possetne cum eo qui coegisset lege Aquilia agere, quia equam in iciendo ruperat. si percussisset aut consulto vehementius egisset, visum est agere posse. 1. *POMPONIUS.* Quamvis alienum pecus in agro suo quis deprehendit, sic illud expellere debet, quomodo si suum deprehendisset, quoniam si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. itaque qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non iure id includit,

nec agere illud aliter debet quam ut supra diximus quasi suum: sed vel abigere debet sine damno vel admonere dominum, ut suum recipiat.

D.9.2.31

Quinto Mucio

31. *IDEM libro decimo ad Sabinum.* Si putator ex arbore rimum cum decideret vel machinarius hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille proclamavit, ut casus eius evitari possit. sed Mucius dixit, etiam si in privato idem accidisset, posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiandum esset, cum periculum evitari non possit. secundum quam rationem non multum refert, per publicum an per privatum iter fieret, cum plerumque per privata loca volgo iter fiat. quod si nulum iter erit, dolum dumtaxat praestare debet, ne immittat in eum, quem viderit transeuntem: nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit.

39. *POMPONIO, nel libro diciassettesimo A Quinto Mucio.* Quinto Mucio scrive: una cavalla, mentre pascolava in un terreno altrui, poichè era pregna, nel forzarla <perchè uscisse> abortì; si poneva il quesito, se il suo proprietario potesse agire in base alla legge Aquilia nei confronti di colui che l'aveva forzata, per il fatto, che nel cacciarla, l'aveva 'lesa'. Se l'avesse percossa o l'avesse condotta apposta in modo alquanto violento, si considerò che potesse agire. 1. *POMPONIO.* Sebbene taluno trovi un capo di bestiame altrui nel suo campo, deve espellerlo così come se ne avesse trovato uno suo, perchè, se, in conseguenza di tal fatto <egli> abbia subito un danno, ha <per questo> specifiche azioni. E, pertanto, colui che abbia trovato bestiame altrui nel suo campo non con diritto lo rin-

chiude, né deve condurlo altrimenti che, come abbiamo sopra detto, come se fosse suo; ma deve condurlo fuori senza danno o avvisare il proprietario, perchè si riprenda il suo.

31. *Lo stesso <PAOLO>, nel libro decimo A Sabino.* Se un potatore lasciando cadere un ramo dall'albero, o un operaio <lasciando cadere qualcosa da una impalcatura>, uccide un servo che passa, è tenuto così, se tagli in luogo pubblico né gridò in modo che potesse essere evitato l'oggetto che cadeva. Ma <Quinto> Mucio disse che si poteva agire per la colpa anche se fosse accaduta la stessa cosa in luogo privato: infatti, è colpa non aver provveduto a ciò che da una persona diligente si sarebbe potuto provvedere, od aver avvisato, quando <ormai> il pericolo non poteva essere evitato. Secondo questa ratio non interessa molto se uno passasse in luogo pubblico o privato, poichè spesso comunemente si passa per luoghi privati. Se non vi era alcun passaggio, dovrà rispondere solo per dolo, cioè di non far cadere apposta su colui che abbia visto che sta passando; infatti, rispetto a lui non si deve pretendere <che sia tenuto per> la colpa <cioè per non aver provveduto o avvisato>, poichè non avrebbe potuto indovinare se per quel luogo sarebbe passato qualcuno.

D.9.2.52

ALFENO

52. *ALFENUS libro secundo digestorum.* Si ex plagis servus mortuus esset neque id medici inscientia aut domini negligentia accidisset, recte de iniuria occiso eo agitur. 1. *Tabernarius* in semita noctu supra lapidem lucernam posuerat: quidam praetereans eam sustulerat: tabernarius eum consecutus lucernam reposcebat et fugientem retinebat: ille flagello, quod in manu habebat, in quo dolor inerat, verberare tabernarium coepit, ut se mitteret: ex eo maiore rixa facta tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum effoderat: consulebat, num damnum iniuria non videretur dedisse, quoniam prior flagello percussus esset. respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri

52. *ALFENO, nel libro secondo Dei digesti.* Se un servo fosse morto per delle ferite, e ciò non fosse accaduto né per negligenza del padrone né per incompetenza del medico, correttamente si agisce perchè è stato ucciso ingiustamente. 1. Un bottegaio in una stradina di notte aveva posto su una pietra una lucerna; un <servo> che passava l'aveva sottratta. Il bottegaio, raggiunto, chiedeva indietro la lucerna e lo tratteneva mentre fuggiva. Quello, con una sferza che aveva in mano in cui era una punta, aveva cominciato a percuotere il bottegaio, perchè lo lasciasse andare. Da ciò, aggravatasi la rissa, il bottegaio aveva cavato un occhio a colui che aveva sottratto la lucerna. <Il bottegaio> chiedeva un parere, se si consideri che avesse arrecato un danno non ingiustamente, poichè era stato prima percosso con la sferza. Diedi

damnum iniuria fecisse, culpam enim penes eum, qui prior flagello percussit, residere: sed si ab eo non prior vapulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixatus esset, tabernarii culpa factum videri. 2. In clivo Capitolino duo plostra onusta mulae ducebant: prioris plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mulae ducerent: inter superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum cuiusdam obtriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agere oporteret. respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum esset, ut mulae plostrum retinere non possint atque onere ipso retraherentur, cum domino mularum nullam esse actionem, cum hominibus, qui conversum plostrum sustinuissent, lege Aquilia agi posse: nam nihilo minus eum damnum dare, qui quod sustineret mitteret sua voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis asellum cum agitasset non retinisset, aequè si quis ex manu telum aut aliud quid immisisset, damnum iniuria daret. sed si mulae, quia aliquid reformidassent et muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse, cum domino mularum esse. quod si neque mulae neque homines in causa essent, sed mulae retinere onus nequissent aut cum coniterentur lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversum fuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus esse actionem. illud quidem certe, quoquo modo res se haberet, cum domino posteriorum mularum agi non posse, quoniam non sua sponte, sed percussae retro redissent.

3. Quidam boves vendidit ea lege, uti daret experiundos: postea dedit experiundos: emptoris servus in experiundo percussus ab altero bove cornu est: quaerebatur, num venditor emptori damnum praestare deberet. respondi, si emptor boves emptos haberet, non debere praestare: sed si non haberet emptos, tum, si culpa hominis factum esset, ut a bove feriretur, non debere praestari, si vitio bovis, debere. 4. Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum, cum pilam percipere conaretur, impulit, servus cecidit et crus fregit: quaerebatur, an dominus servuli lege Aquilia cum eo, cuius impulsu ceciderat, agere potest. respondi non posse, cum casu magis quam culpa videretur factum.

apposta, non si considera che abbia arrecato un danno ingiustamente: la colpa, infatti, si trova presso colui che per primo percosse con la sferza. Ma se non avesse subito colpito da quello per primo, e, volendogli strappare la lucerna, avesse provocato la rissa, il fatto si considererebbe avvenuto per colpa del bottegaio. 2. Sul clivo Capitolino delle mule tiravano due carri carichi. I mulattieri del primo carro sostenevano il primo carro stesso che si era girato, perché le mule potessero tirarlo facilmente. Frattanto, questo carro che stava più in alto cominciò a retrocedere, ed essendo i mulattieri, che stavano fra i due carri, usciti da in mezzo, il carro che stava dietro, colpito dal precedente, era arretrato e aveva schiacciato un giovane servo di un tale. Il padrone del ragazzo chiedeva un parere, nei confronti di chi egli dovesse agire. Diedi il responso che la soluzione giuridica si trova nella causa. Infatti, se i mulattieri, che avessero sostenuto il carro che stava più in alto, spontaneamente si fossero tolti e così fosse accaduto che le mule non avessero potuto reggere il carro e fossero state tirate indietro dallo stesso peso, non vi era alcuna azione contro il proprietario delle mule, e si poteva agire in base alla legge Aquilia contro gli uomini che avevano sostenuto il carro che si era girato: infatti, arreca nondimeno un danno colui che per sua volontà cessa di sostenere <il peso di> qualche cosa, in modo da ferire qualcuno, come, ad esempio, colui che avesse spronato un asino e poi non lo avesse trattenuto, arreca un danno ingiustamente allo stesso modo di come lo arrecherrebbe colui che avesse scagliato con la mano un'arma o qualche cosa d'altro. Ma se le mule, perché spaventate da qualche cosa e i mulattieri per timore di essere schiacciati, avessero abbandonato il carro, contro gli uomini non vi è alcuna azione, mentre c'è nei confronti del proprietario delle mule. Se, poi, né gli uomini né le mule fossero la causa determinante, ma le mule non avessero potuto reggere il carico: o, mentre si sforzavano <di reggerlo>, fossero cadute, e di conseguenza il carro fosse arretrato e gli uomini non avessero potuto sostenere il carico che si fosse girato, non vi è azione né contro il proprietario delle mule né contro gli uomini. Invero, questo è certo, che, comunque la cosa si sia svolta, non si può agire nei confronti del proprietario delle mule che stavano dietro,

ma perché colpite. 3. Un tale vendette dei buoi con la clausola che li dava in prova e poi li diede in prova; il servo del compratore, nel provarli, fu colpito dal bue con una delle corna; si poneva la questione, se il venditore dovesse garantire per il danno al compratore. Diedi il responso, se il compratore avesse comprato i buoi, il venditore non deve garantire; ma se non li avesse comprati, allora, se per colpa del servo sia accaduto che lo stesso venisse ferito, il venditore non deve garantire <questo danno>; se per vizio del bue, deve. 4. Giocando più persone a palla, una di loro, mentre cercava di prenderla, diede una spinta ad un giovane servo, questi cadde e si ruppe un ginocchio; si poneva la questione, se il padrone del giovane servo potesse agire in base alla legge Aquilia nei confronti di colui per la cui spinta era caduto. Diedi il responso che non poteva, perché si considera che sia accaduto più per caso che per colpa.

D. 19. 5. 23

ALFENO

23. ALFENUS libro tertio digestorum a Paulo epitomatorum. Duo secundum Tiberim cum ambularent, alter eorum ei, qui secum ambulabat, rogatus anulum ostendit, ut respiceret: illi excidit anulus et in Tiberim devolutus est. respondit posse agi cum eo in factum actione.

23. ALFENO, nel libro terzo Dei digesti epitomati da Paolo. Mentre due camminavano lungo il Tevere, uno di essi, richiestone, mostrò <conseguendolo>, a quello che con lui camminava, un anello affinché lo guardasse da vicino; a questo, l'anello cadde e rotolò nel Tevere. <Il giurista> rispose che si può intentare contro di lui un'azione modellata sul fatto.

D. 9. 2. 9. 3

OFILIO

ait. 3. Si servum meum equitatem concitato equo effeceris in flumen praecipitari atque ideo homo perierit, in factum esse dandam actionem Ofilius scribit: quemadmodum si servus meus ab alio in insidias deductus, ab alio esset occisus. 4. Sed si per lusum iaculantibus servus fuerit occisus,

morire di fame un servo, Nerazio afferma che è tenuto con l'azione modellata sul fatto. 3. Se tu abbia fatto sì che il mio servo che cavalcava, fattogli imbizzarrire il cavallo, precipitasse nel fiume e di conseguenza l'uomo sia perito, Ofilio scrive che bisogna dare l'azione modellata sul fatto, allo stesso modo che se il mio servo da uno fosse attratto in un agguato e da un altro fosse ucciso. 4. Ma, se un servo venisse ucciso da co-